

CAPITOLATO TECNICO

Art.50 comma 1 let.b d.lgs 36/2023 - Affidamento servizio di supporto strategico, metodologico e operativo alle attività di co-creazione, partecipazione e ingaggio comunitario inerente ai progetti PNC Programma E.1 Salute, ambiente, biodiversità e clima – Investimento 1.2 . “Sviluppo e implementazione di due specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente e clima in siti contaminati di interesse nazionale”

Modello di Intervento 1 - PROGETTO SINTESI - CUP Master J49I23001690001 - CUP Derivato B15E23014590001 e

Modello di Intervento 2 – PROGETTO INSINERGIA – CUP Master H79D23000110001 - CUP Derivato B15E23014640001

Importo € 73.200,00 (IVA INCLUSA)

Sommario

ART. 1 - INTRODUZIONE ED ANALISI DEL CONTESTO	3
ART. 2 - OGGETTO DELL' AFFIDAMENTO	5
ART. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI	7
ART. 4 - VERIFICHE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	7
ART. 5 - CONTROLLI, CONTESTAZIONI E INADEMPIENZE	8
ART. 6 - REQUISITI DEL FORNITORE	8
ART. 7 - RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITÀ	9
ART. 8 - VALORE MASSIMO STIMATO DELL' APPALTO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI	10
ART. 9 - REVISIONE DEI PREZZI	12
ART. 10 - SUBAPPALTO E AVVALIMENTO	13
ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO	13
ART. 12 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	13
ART. 13 - OBBLIGHI A CARICO DELLE PARTI	14
ART. 14 - PENALI	15

ART. 15 - RECESSO E RISOLUZIONE	15
ART. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	16
ART. 17 - OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ	17
ART. 18 - RINVIO	17
ART. 19 - GARANZIA DEFINITIVA	17
ART. 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	17

ART. 1 - INTRODUZIONE ED ANALISI DEL CONTESTO

Con il DL n. 36 del 30 aprile 2022, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", è stato istituito il Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) che in cooperazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), ha il principale obiettivo di implementare le politiche per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili correlate in modo diretto o indiretto a fattori ambientali e climatici.

Il Ministero della salute, Direzione generale della Prevenzione sanitaria, nel giugno 2023 ha pubblicato un "Avviso rivolto alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai fini della manifestazione d'interesse per l'attuazione del progetto, da intendersi linea di investimento 1.2 "Sviluppo e implementazione di due specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato Salute-Ambiente-Clima in siti contaminati selezionati di interesse nazionale".

Destinatari dell'avviso erano Regioni e Province autonome sotto forma di due aggregazioni. A tale fase è conseguita la presentazione di una articolata ed esaustiva proposta progettuale che costituisce un modello di intervento integrato salute-ambiente-clima.

Aggiudicatarie sono risultate le seguenti Regioni:

la Regione Puglia per l'intervento 1: Messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l'impatto sanitario delle patologie attribuibili all'ambiente e le disuguaglianze sociali;

la Regione Veneto per l'intervento 2: Valutazione dell'esposizione di popolazione agli inquinanti organici persistenti, metalli e PFAS ed effetti sanitari, con particolare riferimento alle popolazioni più suscettibili.

In particolare, per l'intervento 1, la Regione Puglia riveste il ruolo di capofila ed allo stesso partecipano le seguenti Regioni: Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

In dettaglio l'intervento 1 si sostanzia nel costituire un sistema di sorveglianza permanente ambiente e salute in siti contaminati in cui gli elementi di conoscenza disponibili, sia sul piano ambientale che epidemiologico, consentano di strutturare interventi mirati per la prevenzione primaria e secondaria di effetti avversi per la salute associati alle contaminazioni, in una prospettiva di contrasto alle disuguaglianze.

In particolare, per l'intervento 2, la Regione Veneto riveste il ruolo di capofila ed allo stesso partecipano le seguenti Regioni: Lombardia, Marche, Lazio, Toscana, Umbria, Campania, Calabria e Puglia.

Il progetto ha l'obiettivo di valutare l'esposizione delle popolazioni residenti nei SIN agli inquinanti organici persistenti, metalli e PFAS e relativi effetti sanitari, con particolare riferimento alle popolazioni più suscettibili.

Lo studio è centrato su attività di biomonitoraggio umano, come strumento principale per la valutazione dell'esposizione ai contaminanti e all'indagine sull'associazione con esiti di salute.

Per quanto riguarda la Regione Marche, in relazione ad entrambi gli interventi, è stato individuato il Sito di interesse nazionale (SIN) Falconara Marittima.

Con Delibera n. 175 del 19/02/2024 la Regione Marche – Dipartimento Salute ha aderito al Progetto CUP Master J49I23001690001 "Messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre

l'impatto sanitario delle patologie attribuibili all'ambiente e alle diseguaglianze sociali" (Allegato A) del Piano nazionale Complementare "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima" - Linea di investimento 1.2: siti contaminati selezionati di interesse nazionale, ed è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione, ai sensi ex art. 15 della L. n. 241/1990, tra la Regione Marche e l'Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale della Puglia (AReSS).

Con Delibera n. 937 del 17/06/2024 la Regione Marche – Dipartimento Salute ha aderito al Progetto CUP Master H79D23000110001 "Valutazione dell'esposizione di popolazione agli inquinanti organici persistenti, metalli e PFAS ed effetti sanitari, con particolare riferimento alle popolazioni più suscettibili" del Piano nazionale Complementare "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima, ed è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione, ai sensi ex art. 15 della L. n. 241/1990, tra la Regione Marche e la Regione Veneto.

La Regione Marche partecipa ad entrambi i progetti in qualità di unità operativa del progetto e con DGR n. 895 del 16/06/2025, relativamente al modello d'intervento 1, e con DGR n. 42 del 30/06/2025, relativamente al modello d'intervento 2, si demandano gli adempimenti conseguenti all'accordo sopra citato al Dipartimento Salute con la collaborazione del Settore Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro e del Settore Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare, entrambi incardinati all'interno dell'Agenzia Regionale Sanitaria.

La Regione Marche – Dipartimento Salute, ha inoltre individuato quali partner dei due progetti la stessa Agenzia Regionale Sanitaria (ARS), l'Agenzia per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM), l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati" (IZSUM), l'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona (AST AN).

Nell'ambito di questo contesto, il SIN di Falconara presenta un contesto ad alta complessità ambientale e sanitaria, in cui la partecipazione, il coinvolgimento nelle attività dei progetti in corso e l'ingaggio strutturato della comunità locale costituiscono elementi essenziali per:

- promuovere fiducia e consapevolezza,
- sensibilizzare sui rischi ambiente correlati,
- supportare con la massima efficacia le azioni di prevenzione e identificazione dell'esposizione previste dai progetti
- rafforzare la governance territoriale.

L'elevata complessità ambientale e sanitaria rende imprescindibile, ai fini dell'efficace realizzazione di un biomonitoraggio umano e della definizione di interventi di prevenzione primaria e secondaria, il coinvolgimento strutturato degli attori sociali. Questo è essenziale per promuovere fiducia e consapevolezza, favorire la comprensione dei rischi ambiente-correlati e supportare con efficacia le azioni di prevenzione e di identificazione dell'esposizione previste. In tale quadro, la definizione e l'attuazione di una comunicazione condivisa, chiara e trasparente costituiscono un presupposto fondamentale per rafforzare la governance territoriale e garantire l'accettabilità, la sostenibilità e l'impatto delle misure di tutela della salute pubblica.

ART. 2 - OGGETTO DELL' AFFIDAMENTO

I servizi che si intendono acquisire si sostanziano in servizi di supporto strategico, metodologico e operativo alle attività di co-creazione, partecipazione e ingaggio comunitario inerenti ai progetti come di seguito individuati:

1. Piano nazionale Complementare “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” Linea di investimento 1.2 siti contaminati “Messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l’impatto sanitario delle patologie attribuibili all’ambiente e alle disuguaglianze sociali” – CUP MASTER J49I23001690001 – CUP Derivato: B15E23014590001.
2. Piano nazionale Complementare “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” Linea di investimento 1.2 siti contaminati “Valutazione dell’esposizione di popolazione agli inquinanti organici persistenti, metalli e PFAS ed effetti sanitari, con particolare riferimento alle popolazioni più suscettibili” – CUP Master H79D23000110001- CUP Derivato: B15E23014640001.

Le prestazioni del servizio sono dunque finanziate con risorse del Piano nazionale Complementare “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” Linea di investimento 1.2.

Il servizio richiesto si sostanzia nelle seguenti attività professionali:

1. Indagine preliminare

- Pianificazione delle attività in accordo con il Committente, le istituzioni e le organizzazioni attive sui progetti in corso.
- Predisposizione di una nota metodologica iniziale contenente approccio, strumenti, cronoprogramma operativo, criteri di mappatura degli stakeholder e modalità di conduzione delle attività partecipative (Riconoscizione territoriale, comprensiva di visite in loco e analisi del contesto nonché di una riunione iniziale con comitati di cittadini, associazioni ambientaliste, enti pubblici e medici di medicina generale, finalizzata ad avviare la fase di ascolto, promuovere il processo di co-partecipazione e delineare strategie di intervento coerenti con le specificità locali).
- Impostazione metodologica integrata tra le azioni previste da SINTESI e IN-SINERGIA.

2. Formazione sulle attività di partecipazione, co-creazione e comunicazione del rischio

Progettazione dei percorsi formativi

Attività di formazione rivolte a:

- Referenti interni attuatori dei progetti SINTESI e IN-SINERGIA: una sessione in presenza e tre sessioni on line
- Referenti esterni specificamente indicati dal Committente: una sessione in presenza e tre sessioni on line
- Addetti del settore della comunicazione: una sessione in presenza sulla comunicazione del rischio.

3. Attività di approfondimento

Mappatura degli attori sociali, istituzionali e sanitari presenti sul territorio.

Conduzione di interviste semi-strutturate, online e in presenza, finalizzate alla raccolta di informazioni da esperti, operatori sanitari e attori locali, per l'analisi del contesto territoriale e la dimensione socio-culturale.

Organizzazione e facilitazione di un focus group con stakeholder istituzionali, sociali e sanitari, finalizzati alla discussione e validazione degli approcci partecipativi.

Realizzazione di un report sulle attività di approfondimento svolte.

4. Attività di engagement e co-creazione

Organizzazione e facilitazione di tavoli di lavoro e incontri partecipativi, tra cui:

- un tavolo di discussione scientifica, comprendente una riunione in presenza con ricercatori e tecnici, e relative riunioni preparatorie online.
- Supporto alla pubblicazione di un bando da parte della Committenza per il coinvolgimento degli attori sociali nel percorso partecipativo
- due tavoli di discussione intersettoriali (istituzioni, comitati cittadini, operatori sanitari, associazioni, attori sociali), articolati in due riunioni in presenza.
- Costruzione di interfacce di dialogo strutturate tra istituzioni, attori sociali, comitati cittadini e popolazione, al fine di favorire il flusso bidirezionale di conoscenze, lo scambio di buone pratiche e il confronto.
- Produzione di almeno 1 report periodico sull'avanzamento del lavoro dei tavoli (dopo il primo tavolo intersettoriale), inclusivi di sintesi metodologiche, evidenze raccolte e primi risultati.
- Produzione di 1 report finale descrittivo del contesto, delle metodologie adottate e dei risultati conseguiti.
- Elaborazione di un documento di proposta partecipata per comunicare verso i decisori e altri pubblici l'esito dei tavoli intersettoriali.
- Supporto alla presentazione del report, sia nell'ambito di tavoli tecnici tra partner sia in occasione di momenti di restituzione pubblica alla cittadinanza

Il Servizio dovrà essere svolto con un continuo confronto con i referenti del Settore Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro, all'interno dell'Agenzia Regionale Sanitaria.

L'attività sarà svolta prevalentemente presso la sede dell'operatore economico. Saranno richieste trasferte presso gli uffici dell'ARS – Via Don Gioia 8, Ancona per l'organizzazione e la pianificazione del lavoro.

L'affidatario dovrà comunque garantire la propria presenza, fisica o on line, ad ogni incontro previsto o necessario, programmato ai fini della realizzazione dei progetti.

L'operatore economico ha la facoltà di individuare una o più risorse umane destinate allo svolgimento di tale servizio, nel rispetto dei limiti previsti dal gruppo di lavoro minimo di cui al successivo paragrafo.

Le risorse umane dovranno essere in possesso di adeguate competenze nell'ambito dei servizi integrati di comunicazione scientifica, divulgazione, stakeholder engagement e produzione editoriale/multimediale, **facilitazione di processi**

partecipativi, ricerca sociale applicata e comunicazione del rischio per enti pubblici, organismi di ricerca, università, partenariati o progetti finanziati in ambito nazionale o europeo.

Il gruppo di lavoro indicato per la realizzazione dei servizi richiesti dovrà avere, e mantenere durante tutta la durata di erogazione del servizio, la seguente configurazione minima:

Comunicatore/comunicatrice scientifico/a coordinatore/coordinatrice delle attività (Figura senior)
Esperienza almeno quinquennale in comunicazione scientifica divulgazione, per Enti pubblici e privati **e coordinamento di servizi per enti pubblici e privati**, di cui n. 2 anni in riferimento anche a progetti realizzati in campo ambiente e salute.

Ricercatore/ricercatrice sociale (Figura senior)

Esperto di stakeholder engagement e ricerca di comunità per Enti pubblici e privati
Esperienza almeno quinquennale in stakeholder engagement, ricerca sociale e processi partecipativi per enti pubblici e privati, di cui n. 2 anni in riferimento anche a progetti realizzati in campo ambiente e salute.

Esperto/a di formazione in comunicazione della scienza e del rischio (Figura senior)
Esperienza almeno quinquennale in formazione nell'ambito della comunicazione scientifica e del rischio **e della comunicazione del rischio**, per enti pubblici e privati, di cui n. 2 anni in riferimento anche a progetti realizzati in campo ambiente e salute.

Comunicatore/comunicatrice scientifico/a (Figura senior)
Esperienza almeno quinquennale in comunicazione scientifica, divulgazione, per enti pubblici e privati, di cui n. 2 anni in riferimento anche a progetti realizzati in campo sanitario **ambito sanitario, ambientale o socio-sanitario**.

Comunicatore/comunicatrice scientifico/a (Figura junior)
Esperienza almeno triennale in comunicazione scientifica, divulgazione, per enti pubblici e privati.

Si evidenzia peraltro che, considerato l'oggetto del presente affidamento, non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI, ex art. 26 comma 3-bis del D.lgs. n. 81/2008, configurandosi il servizio come di natura intellettuale.

Il CPV è 79416100-4 - Servizi di gestione di pubbliche relazioni.

ART. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Il Servizio richiesto avrà durata a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio o dalla consegna del servizio per via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 36/2023, e la scadenza è prevista per il 30/11/2026 salvo proroghe, modifiche o integrazioni.

L'Appaltatore è tenuto a predisporre, prima dell'inizio del contratto, apposito piano di attività che sottoporrà al RUP del servizio in oggetto.

Il piano di attività dovrà contenere:

- l'elenco delle prestazioni da svolgere nel periodo in relazione al piano complessivo delle attività, con eventuale indicazione di timing intermedi;
- l'elenco degli output da sottoporre alla Struttura Committente, con indicazione della tipologia di report richiesto per ogni prestazione da eseguire.

La natura dei servizi richiesti presuppone uno stretto collegamento tra l'operatore Affidatario e l'amministrazione Committente, la quale fornirà i propri ordini di servizio tramite il RUP o il DEC, ove nominato.

Tutte le attività oggetto del presente Capitolato devono essere realizzate entro i termini e con le modalità concordate nell'ambito del piano di attività predisposto.

ART. 4 - VERIFICHE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Committente impartisce all'esecutore le disposizioni e le istruzioni operative necessarie alla corretta esecuzione del servizio per il tramite del RUP o del DEC ove nominato.

L'Affidatario è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

Il RUP svolge, inoltre, il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico dell'esecuzione del contratto stipulato, le attività di controllo sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- la qualità del servizio o della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel Capitolato;
- l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna, sulla base del Piano Operativo delle attività;
- l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte.

Le verifiche di esecuzione del servizio si svolgono al termine di ogni bimestre di esecuzione del contratto sulla base della Relazione bimestrale di esecuzione presentata dall'Affidatario.

A tal riguardo l'operatore economico, al termine di ogni periodo oggetto di fatturazione, come previsti al successivo articolo 8, relaziona dettagliatamente al RUP circa le prestazioni effettuate, il rispetto del timing e di tutte le attività contenute nel piano di attività, al fine di consentire l'espletamento di tutti gli adempimenti propedeutici ai pagamenti intermedi, di cui all'art. 31, punto m) dell'Allegato II.14 al Codice.

A conclusione delle attività di verifica della conformità del servizio prestato e delle attività realizzate, l'Amministrazione comunica all'Affidatario il nulla osta all'emissione della fattura. Tali verifiche si concludono entro 30 giorni dalla presentazione delle Relazioni dovute.

L'Amministrazione comunica all'Affidatario eventuali necessità di revisione della Relazione, con contestuale interruzione della decorrenza dei termini previsti per le verifiche, che si considerano riavviati a partire dalla data di consegna della versione revisionata e definitiva della Relazione.

ART. 5 - CONTROLLI, CONTESTAZIONI E INADEMPIENZE

È facoltà dell'Amministrazione effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Affidatario alle prescrizioni del presente Capitolato e agli ordini di servizio.

L'Amministrazione potrà effettuare i controlli di cui sopra anche a mezzo di organismi all'uopo incaricati.

Gli esiti del controllo devono risultare da apposito processo verbale, che il RUP o il DEC ove nominato, notifica all'Affidatario, a mezzo PEC. L'Affidatario potrà, entro 5 (cinque) giorni, presentare controdeduzioni scritte a mezzo PEC; trascorso tale termine, in assenza di controdeduzione probante, le risultanze della contestazione si intendono definitivamente accettate.

Il DEC, ove nominato, segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

L'Affidatario risponde nei confronti del Committente per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, essendo responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione dei servizi offerti.

ART. 6 - REQUISITI DEL FORNITORE

Il Fornitore che svolgerà il servizio dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei contratti pubblici agli artt. 94 e successivi.

Lo stesso dovrà, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti speciali:

- **Idoneità professionale**

iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto.

- **Capacità economica-finanziaria**

Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di invito a presentare preventivi almeno pari a € 60.000,00

- **Capacità tecniche professionali**

L'operatore economico deve aver maturato, negli ultimi cinque anni, comprovata esperienza nella progettazione e realizzazione di servizi integrati di comunicazione scientifica, divulgazione, stakeholder engagement e produzione editoriale/multimediale per enti pubblici, organismi di ricerca, università, partenariati o progetti finanziati in ambito nazionale o europeo.

Ai fini dell'ammissione, l'operatore dovrà dimostrare di aver svolto con esito positivo almeno n. 3 servizi analoghi, di cui almeno:

- n. 2 relativi a progetti o iniziative in ambiti scientifici, sanitari, ambientali, tecnologici o di innovazione;
- n. 1 comprensivo di attività di engagement, facilitazione, formazione o interazione con stakeholder multipli.

L'operatore dovrà inoltre disporre di un gruppo di lavoro multidisciplinare con competenze documentate in project management, redazione/editoria scientifica, produzione audiovisiva, graphic/information design, nonché esperienza nella gestione di contenuti e piattaforme nel rispetto della normativa GDPR.

L'Affidatario, inoltre, dovrà possedere organizzazione, mezzi e risorse idonee e adeguate, sia sotto il profilo dei requisiti normativi, sia sotto il profilo dei servizi professionali, ed essere in grado di offrire un servizio con elevato standard di qualità, alle condizioni previste dal presente capitolato e dai documenti da esso richiamati.

I soggetti che effettueranno l'attività dovranno prevalentemente far parte del personale interno dell'Affidatario e, in ogni caso non svolgere altre attività in conflitto di interesse rispetto al Committente, il quale si riserva la facoltà di verificare tale requisito prima dell'avvio delle verifiche. Eventuali conflitti d'interesse rilevati saranno comunicati all'Affidatario che si impegna alla concreta risoluzione della criticità prevedendo la sostituzione dei soggetti nei cui confronti sia accertata la causa di conflitto d'interesse.

Il servizio dovrà essere eseguito dal fornitore, con la massima cura, diligenza, tempestività e riservatezza, mediante l'impiego di un'organizzazione efficiente, risorse e mezzi adeguati.

Dovrà essere identificato un referente unico, all'interno dell'Affidatario, per garantire una puntuale comunicazione tra lo stesso e l'Ente committente, tale riferimento dovrà essere indicato prima della stipula del contratto.

Il Fornitore inoltre dovrà essere in regola con tutte le prescrizioni di legge attinenti ai servizi appaltati, gestiti a proprio esclusivo rischio e sotto la propria direzione, sorveglianza e diretta responsabilità.

Il Fornitore si impegna, inoltre, a svolgere tutte le attività, anche non espressamente indicate negli atti di affidamento e nel contratto, che si rendessero necessarie per garantire l'efficiente svolgimento del servizio.

Il servizio deve essere organizzato e svolto con disponibilità di risorse umane e tecnologiche adeguate e a norma di legge rispetto alla consistenza qualitativa/quantitativa e all'osservanza dei parametri di sicurezza delle persone fisiche e delle strutture coinvolte.

ART. 7 - RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITÀ

Il Fornitore assicurerà che tutte le informazioni di natura confidenziale ottenute nel corso della realizzazione delle attività saranno trattate in maniera strettamente riservata a tutti i livelli della propria struttura organizzativa, salvo quando diversamente prescritto da disposizioni di legge o da autorizzazione scritta da parte dell'Organizzazione interessata.

Il Fornitore, che opera quale titolare autonomo del trattamento nell'ambito dei servizi oggetto di affidamento, si impegnerà, altresì, a trattare i dati personali secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati e del D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Il trattamento dei dati personali eventualmente effettuato nell'ambito dell'esecuzione del servizio sarà disciplinato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale applicabile, sulla base del ruolo privacy che sarà formalmente individuato dalle Parti in relazione alle specifiche attività di trattamento effettivamente svolte. Qualora, in relazione alle attività oggetto dell'affidamento, si renda necessario il trattamento di dati personali per conto del Committente, il relativo rapporto sarà disciplinato con apposito atto ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il trattamento dei dati sensibili, riservati o personali relativi alle attività oggetto di affidamento dovrà essere effettuato con l'adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento e di tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ed in specie quelle richieste dall'art. 32 del Regolamento.

In nessun modo sarà possibile il trasferimento di dati a terzi, salva autorizzazione dell'Ente Committente.

ART. 8 - VALORE MASSIMO STIMATO DELL' APPALTO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'importo massimo stimato ex art. 14, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 per i servizi in oggetto ammonta a € 121.609,54 (IVA esclusa), comprensivo di tutti gli oneri accessori (eventuali spese di trasferta, generali, et.) che l'operatore economico dovrà sostenere per la prestazione dei servizi. Trattasi di somma rientrante nei limiti di soglia previsti dall'art. 50 comma 1, lett. b) del D. Lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) che consente di procedere con l'affidamento diretto.

I costi della sicurezza da rischi di natura interferenziale sono pari ad € 0,00, poiché in ragione della tipologia dell'oggetto d'affidamento non si ravvisano rischi di interferenza.

L'importo di cui sopra è comprensivo dell'eventuale opzione di proroga del contratto per ulteriori 6 mesi, come di seguito:

N.	Oggetto	Importo massimo stimato
1	Servizio di supporto strategico, metodologico e operativo alle attività di co-creazione, partecipazione e ingaggio comunitario inerente ai progetti PNC Programma E.1 Salute, ambiente, biodiversità e clima – Investimento 1.2 . “Sviluppo e implementazione di due specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente e clima in siti contaminati di interesse nazionale”	€ 60.000,00
2	(OPZIONALE) Proroga di n. 6 mesi del contratto per la prestazione del Servizio di supporto strategico, metodologico e operativo alle attività di co-creazione, partecipazione e ingaggio comunitario inerente ai progetti PNC Programma E.1 Salute, ambiente, biodiversità e clima – Investimento 1.2 . “Sviluppo e implementazione di due specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente e clima in siti contaminati di interesse nazionale”	€ 30.000,00
3	(OPZIONALE) Variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto per la prestazione del Servizio di supporto strategico, metodologico e operativo alle attività di co-creazione, partecipazione e ingaggio comunitario inerente ai progetti PNC Programma E.1 Salute, ambiente, biodiversità e clima – Investimento 1.2 . “Sviluppo e implementazione di due specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente e clima in siti contaminati di interesse nazionale”	€ 12.000,00
		€ 102.000,00

Il valore effettivo del contratto sarà determinato dal prezzo presentato dall'operatore economico affidatario delle prestazioni; le medesime condizioni economiche si applicheranno all'eventuale attivazione dei servizi opzionali, salva la

facoltà per l'Amministrazione di applicare le condizioni di mercato ove queste risultino maggiormente favorevoli per il Committente, come previsto dall'art. 120, comma 10 del Codice.

Il prezzo che verrà indicato dal fornitore nell'offerta tecnica e economica costituisce un vincolo per tutta la durata del contratto salva l'applicabilità degli adeguamenti previsti dalla normativa vigente ed è comprensivo di qualsiasi attività, prestazione e/o onere occorrente per l'esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente affidamento, nonché dell'utile di impresa, di tutte le spese (incluse eventuali trasferte) e di ogni altro onere di spesa, eventualmente non indicati, relativi alle prestazioni descritte nel presente documento.

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) e comma 10 del Codice, è prevista la facoltà, per l'Amministrazione, alla scadenza del contratto, di prorogarlo per una durata massima di ulteriori 6 mesi. L'esercizio dell'opzione contrattuale della proroga avverrà con provvedimento espresso del Committente, da adottarsi entro la data di ultimazione delle prestazioni contrattuali. Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per il Committente, che la eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che il soggetto affidatario abbia nulla a che pretendere a riguardo ed obbligandosi a rinunciare, con la presentazione dell'offerta relativa, ad avanzare pretese inerenti sia il diritto di eseguire i servizi opzionali, sia pretese economiche o indennizzi di sorta. All'esecuzione dei servizi opzionali verranno applicate le medesime condizioni economiche offerte dall'aggiudicatario nell'ambito dell'offerta principale, salva la facoltà per l'Amministrazione di applicare le condizioni di mercato ove queste risultino maggiormente favorevoli per il Committente, come previsto dall'art. 120, comma 10 del Codice.

L'Amministrazione si riserva, altresì, di prorogare il contratto per un termine inferiore a quello massimo previsto di 6 mesi; in tal caso, il compenso per la prestazione dei servizi sarà calcolato in relazione all'effettiva durata della proroga, fermo restando quanto previsto al periodo precedente.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di richiedere, in corso di esecuzione, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale originario, alle medesime condizioni e prezzi pattuiti, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni o pretendere compensi ulteriori.

Considerata la natura e la durata complessiva del contratto, si provvederà alla liquidazione dell'importo contrattuale in 3 (tre) fatture posticipate, previa verifica di regolare esecuzione delle attività svolte, secondo la seguente articolazione:

40% dell'importo contrattuale, a seguito della consegna e approvazione della nota metodologica iniziale, della mappatura degli attori e del report di analisi di contesto;

40% dell'importo contrattuale, a seguito della realizzazione delle attività formative e dei tavoli previsti, nonché della consegna dei relativi report intermedi e del report periodico di avanzamento;

20% a saldo, a conclusione delle attività, previa consegna e approvazione del report finale e del documento di proposta partecipata, e comunque non oltre la data di conclusione dei progetti di cui all'art. 1, salvo eventuali proroghe o differimenti formalmente autorizzati.

L'Ente, previa verifica della corrispondenza tra quanto fatturato e l'attività effettivamente e correttamente prestata, provvederà al pagamento della fattura entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura, mediante bonifico sul conto corrente indicato dal fornitore.

Il pagamento sarà autorizzato dal RUP al termine della conclusione degli adempimenti propedeutici di cui all'art. 31, punto m) dell'ALLEGATO II.14 al Codice.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni, il Committente applicherà una ritenuta dello 0,50 per cento, in applicazione delle prescrizioni previste dall'art. 11, comma 6 del Codice, e svincolerà le somme trattenute soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel corso del contratto emergano inadempienze contrattuali, fino alla definizione della vertenza.

Il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, mediante acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 119 comma 7 del Codice relativo sia all'Affidatario che agli eventuali subappaltatori.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, o in caso di ritardo di pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore l'Amministrazione applica le disposizioni dell'art. 11, comma 6 del Codice.

Il Committente corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei casi di cui all'art. 119, comma 11 del Codice.

La fattura deve essere completa dei dati previsti dall'articolo 21 del DPR n. 633/1972, utilizzando la fatturazione elettronica secondo il formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55 del 03/04/2013, entrato in vigore il 06/06/2013.

Nelle fatture dovranno, inoltre, essere indicati il Codice Identificativo di Gara (CIG) e i codici CUP relativi ai progetti di cui all'art. 1, pena la irricevibilità delle stesse.

ART. 9 - REVISIONE DEI PREZZI

A partire dalla data di stipula del contratto, alla scadenza di ciascun anno (di seguito "Periodo di rilevazione"), i prezzi offerti saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 del D. Lgs 36/2023 e dalle disposizioni dell'Allegato II-2 bis per quanto compatibili.

La clausola si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT per "Attività di consulenza gestionale (702)".

Nel periodo che va dalla stipula del Contratto, fino alla scadenza dello stesso, l'Amministrazione procederà a rendere noti al Fornitore, alla cadenza di ciascun periodo di rilevazione, i prezzi revisionati ai fini della revisione dei corrispettivi.

Qualora i prezzi revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziati dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice, l'Amministrazione stessa avrà diritto di recedere dal contratto oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.

In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

Si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'Allegato II-2-bis del D.Lgs. 36/2023.

ART. 10 - SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

Per il subappalto si applica la disciplina di cui all'art. 119 del Codice e delle misure transitorie di cui all'art. 225 del Codice.

In ragione dell'esigenza di garantire il miglior coordinamento delle attività non è ammesso, ai sensi dell'art. 119, comma 17 del Codice, il subappalto c.d. "a cascata" per nessuna delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Per le medesime ragioni, non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 104, comma 11 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO

È vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

La cessione del credito può essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall'art. 120 c. 12 del Codice. In caso di inosservanza da parte dell'Aggiudicatario e degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

ART. 12 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Affidatario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione procederà nei confronti dell'Affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Il RUP o il DEC ove nominato può disporre la sospensione, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze, imprevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscono in via temporanea la prosecuzione del servizio. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

Le sospensioni sono disciplinate dall'art. 121 del Codice degli Appalti. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

ART. 13 - OBBLIGHI A CARICO DELLE PARTI

Obblighi a carico dell'Affidatario

Sono a carico dell'Affidatario:

lo svolgimento del Servizio oggetto dell'appalto, in accordo e collaborazione con il Committente e nell'accettazione integrale e incondizionata del contenuto del presente Capitolato;

l'osservanza di ogni indicazione contenuta nel presente Capitolato, anche se non specificatamente richiamata nel presente articolo, della normativa in vigore sia a livello comunitario, nazionale e regionale, nonché delle disposizioni eventualmente emanate nel corso del periodo contrattuale, con particolare riguardo a quelle attinenti all'oggetto dell'appalto;

gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendosi i relativi oneri. Il personale addetto alle attività appaltate deve essere assunto ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto siglato con l'Affidatario. Quest'ultimo dev'essere altresì in regola con le norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della L. n. 68 del 12/05/1999 e ss.mm.ii.;

- Le spese di bollo, stipulazione, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto di appalto, sono a totale carico dell'Affidatario.

L'Affidatario si impegna, inoltre:

ad adibire al servizio personale idoneo, di provata capacità, onestà, moralità e di provata riservatezza il quale deve mantenere il più assoluto riserbo su quanto sia venuto a conoscere nell'espletamento del servizio;

a garantire la stabilità e la continuità del servizio in ogni circostanza, assicurando personale quantitativamente e qualitativamente adeguato alle necessità e nel rispetto dei contenuti dell'offerta tecnica, con particolare riferimento al gruppo di lavoro, per il quale deve essere garantita continuità operativa e completezza compositiva anche qualora uno o più componenti inizialmente individuati dovessero venir meno: in questo caso, dovrà essere garantita la pronta sostituzione con personale in possesso dei corrispondenti requisiti;

a prendere idonei provvedimenti disciplinari a carico di coloro che assumano comportamenti non corretti, fino all'allontanamento nei casi di particolare gravità e/o su richiesta motivata dell'Amministrazione;

all'istruzione del personale impiegato e all'adeguamento del servizio alle norme imposte dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza dei lavoratori;

a comunicare, prima dell'inizio dell'appalto, il suo domicilio per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi ed è altresì tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni variazione che dovesse intervenire durante la valenza dell'appalto;

a garantire l'assenza di situazioni di conflitto di interesse;

ad osservare tutte le vigenti leggi, norme e regolamenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori, anche in caso di impiego di breve durata (ad es. lavoratori interinali), assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Obblighi a carico del Committente

Nell'esecuzione del servizio il Committente garantisce la qualità delle prestazioni, che si svolgono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;

In materia di regolarità contributiva e retributiva del personale dipendente dell'Affidatario e dei subappaltatori il Committente ha l'obbligo di verifica;

Ai fini del corretto adempimento delle prestazioni appaltate, il Committente si impegna a mettere a disposizione dell'Affidatario tutti i dati e le informazioni disponibili, utili allo svolgimento del servizio richiesto, accreditando lo stesso presso i propri uffici, le Amministrazioni, gli Enti e i soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi che rientrano nell'ambito delle attività oggetto del servizio e delle presenti condizioni;

Il Committente è sollevato da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni e idoneità sanitarie e in genere da tutti gli obblighi risultanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, prevenzioni infortuni ecc. ad eccezione di quanto disposto dall'art. 11 comma 6 del Codice;

Tra il Committente e l’Affidatario sussiste esclusivamente il rapporto derivante dal contratto oggetto delle presenti condizioni, escludendo ogni rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione tra la stessa e i dipendenti e/o collaboratori dell’Affidatario, i quali risponderanno del proprio operato unicamente a quest’ultimo;

Il Committente vigila affinché, nella fase di esecuzione del contratto, siano rispettati gli adempimenti previsti in materia di conflitto di interesse di cui all’art. 16 del Codice.

ART. 14 - PENALI

Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali l’Ente potrà applicare direttamente sui corrispettivi maturati dall’appaltatore una penale di importo pari all’uno per mille del corrispettivo netto contrattuale.

L’applicazione delle penali, di cui al presente articolo, non esonera in alcun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto scaturire l’obbligo di pagamento della medesima penale.

L’Ente potrà applicare all’appaltatore penali sino alla misura massima del 10% (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale, dopo di che lo stesso potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori ed ulteriori danni.

ART. 15 - RECESSO E RISOLUZIONE

È facoltà del Committente recedere unilateralmente dall’affidamento in qualsiasi momento della sua esecuzione. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione a mezzo PEC all’appaltatore, da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, ai sensi di quanto disposto dall’art. 123 del Codice.

Il recesso diviene efficace decorso il termine di preavviso.

Il Committente si obbliga a pagare all’Affidatario quanto previsto dall’art. 123 del Codice.

Il Committente può risolvere il contratto durante il periodo della sua efficacia, al verificarsi di una o più condizioni richiamate dall’art. 122 c. 1 del Codice, nonché ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di grave inadempimento, previa diffida ad adempiere, con riserva del risarcimento dei danni subiti, qualora le prestazioni richieste non vengano effettuate secondo quanto pattuito e l’Affidatario, diffidato per iscritto alla puntuale esecuzione delle stesse, non provveda entro il termine stabilito dalla comunicazione a sanare le inadempienze.

Il Committente deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta:

- la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 94 del Codice.

Qualora, successivamente all’aggiudicazione del servizio in oggetto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e seguenti del Codice, in capo all’Affidatario, il contratto si intende risolto.

Qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Committente assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Committente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Il provvedimento di risoluzione contrattuale viene regolarmente notificato all'Affidatario secondo le vigenti disposizioni di legge.

In caso di risoluzione del contratto, l'Affidatario è comunque impegnato a proseguire l'incarico, alle medesime condizioni, per il tempo massimo di tre mesi.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il Committente può procedere con l'esecuzione in danno, imputando all'Affidatario la maggior spesa dalla medesima sostenuta e ha diritto (ai fini dell'esecuzione d'ufficio delle prestazioni oggetto del presente appalto) di rivalersi sulle somme dovute all'Affidatario e non ancora liquidate, salva ogni ulteriore rivalsa per qualsivoglia danno/spesa dallo stesso sostenuti. La Stazione appaltante si riserva inoltre di risolvere, per ragioni non imputabili all'Affidatario, il contratto in tutto od in parte riconoscendo all'Affidatario una indennità a termini di legge sulla parte del contratto non eseguita.

ART. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. I doveri di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti principali: a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche anche in via non esclusiva; b) effettuazione di movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; c) indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, del Codice Unico di Progetto (CUP).

L'Affidatario, pertanto, si impegna a far pervenire, prima della sottoscrizione del Contratto d'Appalto, la dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i - anche non in via esclusiva - al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate a operare su detto/i conto/i. Nei subappalti e nei subcontratti gli adempimenti previsti dalla normativa sulla tracciabilità vengono attuati attraverso: ☐ l'inserimento nel subcontratto delle clausole che regolano la tracciabilità (richiamando anche l'obbligo di inserimento delle stesse negli ulteriori eventuali subcontratti); ☐ la comunicazione, da parte del subappaltatore/subcontraente, del/dei conti correnti dedicati e dei soggetti delegati che operano sugli stessi; ☐ il pagamento, da parte dell'appaltatore, dei corrispettivi attraverso i conti correnti dedicati e mediante il CIG dell'appalto principale; ☐ la comunicazione dell'appaltatore alla stazione appaltante dei contratti stessi, anche per estratto. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con il subappaltatore/subcontraente, a qualsiasi titolo collegati al servizio, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.

L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai succitati dati. La mancata ottemperanza di tali obblighi comporta la nullità assoluta del contratto e l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, nonché l'obbligo per l'Amministrazione di comunicazione alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, territorialmente competente. In caso di raggruppamento temporaneo di impresa ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010. Infatti, il rapporto di mandato che si instaura fra i componenti del raggruppamento non determina di per sé un'organizzazione o un'associazione degli operatori economici riuniti, pertanto ognuno di essi conserva la propria

autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali (articolo 68, comma 8, del Codice). La mandataria, quindi, dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato. La medesima disciplina si applica ai consorzi ordinari di operatori economici.

ART. 17 - OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

Al contratto si applicano le clausole pattizie di cui al Patto di Integrità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

ART. 18 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si fa riferimento alle disposizioni contrattuali e in generale alle norme vigenti ed al Codice Civile in materia di contratti, nonché alle disposizioni di cui al Codice dei Contratti.

ART. 19 - GARANZIA DEFINITIVA

Richiesta, ai sensi e nella misura di cui all'art. 53, comma 4, ultimo periodo del Codice, sotto forma – a scelta dell'Affidatario – di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice.

ART. 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali vertenze tra il Committente e l'Affidatario che non si siano potute definire in via amministrativa saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Ancona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.